

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

aggiornato al 17/02/2026

Quali sono i canali per inviare a Cometa le richieste di anticipazione? Sono due: il canale digitale e quello cartaceo.

Scopriamoli insieme!

Accedendo all'area riservata con SPID (credenziali di livello 2) ovvero con CIE (Carta di Identità Elettronica):

- fai tutto da casa o dall'ufficio, risparmiando tempo e riducendo i tempi di erogazione dell'anticipazione,
- non spendi nulla in buste e francobolli,
- hai immediata certezza dell'invio: la richiesta viene acquisita dal Fondo in tempo reale e, completata l'acquisizione, ti viene immediatamente rilasciata una ricevuta,
- contribuisce a tutelare l'ambiente: consumi meno carta e riduci le emissioni di anidride carbonica (CO2)

Non hai SPID o CIE?

Puoi inviare il modulo di richiesta dell'anticipazione tramite posta all'indirizzo:

FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Requisiti generali

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 7 e dall'art. 13 dello Statuto, gli aderenti a Cometa possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a. in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c. decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Per il calcolo degli otto anni di iscrizione, si tiene in considerazione la “**data di sottoscrizione**” del modulo di adesione certificato dall'azienda. Ai fini del calcolo degli otto anni sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione, ove non maturata esclusivamente con Cometa, è necessario inviare un'attestazione formale dell'iscrizione perdurante da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto.

Anticipazione per acquisto della prima casa

L'anticipazione è erogata all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e delle pertinenze acquistate contestualmente, anche qualora sia ubicata all'estero. Gli importi erogati a titolo di anticipazione possono essere utilizzati anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera "prima casa di abitazione" quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in fase di acquisto.

Può essere richiesta entro i 18 mesi:

- dalla data di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile documentato con atto notarile o dalla data del preliminare di compravendita, in caso di acquisto da terzi;
- dalla data dell'atto di assegnazione dell'alloggio o dalla data dell'atto di prenotazione dell'alloggio, nel caso di acquisto in cooperativa;
- dalla data dell'atto comprovante la titolarità del terreno, delle fatture o del computo metrico, nel caso di costruzione in proprio;
- dalla data del verbale di aggiudicazione dell'asta o dalla data del decreto di trasferimento comprovante l'effettivo acquisto, in caso di acquisto tramite asta giudiziaria.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata.

Documenti da presentare

1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato

2. Certificato di residenza, se il richiedente risiede già nel comune ove è ubicato l'immobile o **autocertificazione** in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto.

3. Autocertificazione in cui si dichiara che trattasi di prima casa di abitazione, che l'iscritto non è titolare, in via esclusiva o in comunione dei beni con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare e che non è titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno di alienare tale immobile entro 2 anni dal nuovo rogito e se la proprietà dell'immobile è in via esclusiva o in comproprietà.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisto:

- in caso di **acquisto da terzi**: occorre presentare copia dell'**atto notarile** da cui risulti la proprietà dell'abitazione o, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, è necessario presentare copia del preliminare di compravendita, con l'impegno ad inviare copia dell'atto notarile entro 60 giorni dalla stipula.
- in caso di **acquisto in cooperativa**: occorre produrre copia dell'**atto di assegnazione dell'alloggio** o nel caso l'immobile sia in fase di acquisto è necessario presentare copia dell'**atto di prenotazione dell'alloggio, della nomina a socio e della documentazione attestante gli esborsi sostenuti**, con l'impegno ad inviare copia dell'atto di assegnazione entro 60 giorni dalla stipula.
- in caso di **costruzione in proprio**: è necessario presentare copia dell'**atto comprovante la titolarità del terreno**, delle fatture o del computo metrico che attestino le spese sostenute e nel caso sia già stato emesso, del certificato di abitabilità/agibilità;
- in caso di acquisto tramite **asta giudiziaria**: occorre produrre, in via provvisoria, il verbale di aggiudicazione e copia dell'esborso sostenuto (assegno o bonifico) necessario all'aggiudicazione dell'asta e in via definitiva, il decreto di trasferimento comprovante l'effettivo acquisto.

5. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente;

6. Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli è necessario presentare **documentazione idonea a comprovare il legame di parentela** (es. estratto dell'atto di nascita dei figli, stato di famiglia).

Si precisa che nel caso in cui l'importo risultante nella documentazione comprovante la spesa da finanziare con l'anticipazione risulti inferiore all'importo richiesto, si provvederà ad erogare direttamente il minor importo, al netto delle tasse, risultante nella documentazione giustificativa.

Particolarità

- ✓ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:
 - se minorenni è necessario allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. e la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
 - se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.
- ✓ L'aderente anche non intestatario (nel caso di acquisto/costruzione da parte del coniuge) può richiedere l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché i coniugi siano in regime di comunione dei beni. In questo caso, l'aderente dovrà presentare l'estratto dell'atto di matrimonio ovvero altra idonea documentazione attestante il regime di comunione di beni.
- ✓ L'usufrutto è previsto solo se si è già in possesso della nuda proprietà.
- ✓ È da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto della prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva.
- ✓ L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza e tale circostanza sia documentata.
- ✓ È possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza.
- ✓ Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente.
- ✓ Il cittadino extracomunitario iscritto all'anagrafe della popolazione in Italia deve presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza.
- ✓ In caso di acquisto di una quota di una proprietà immobiliare, l'anticipazione potrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile, e sempre a condizione che la quota oggetto di acquisto costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli.
- ✓ L'anticipazione non può essere richiesta per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).
- ✓ È possibile richiedere l'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione nel comune dove si svolge l'attività lavorativa poiché la stessa risulti destinata a dimora abituale dell'aderente. In questo caso, non sarà necessario l'invio del certificato di residenza e nell'autocertificazione (modulo AC1a o AC1b) sarà necessario barrare l'apposita sezione e inviare una certificazione del datore di lavoro che attesti lo svolgimento dell'attività lavorativa nel comune di acquisto dell'immobile.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% del versato al netto della tassazione di legge. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al ***“Documento sul regime fiscale”*** disponibile sul sito web del Fondo. Nel caso di richiesta di importo netto, lo stesso potrebbe subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

In base a quanto specificato sul modulo l'aderente si impegna alla restituzione della anticipazione nel caso in cui l'acquisto non venga portato a termine. Ricordiamo che il non rispetto dell'impegno assunto di inviare la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta costituisce richiesta indebita passibile di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione

Può essere richiesta al momento dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, l'ultima fattura o il preventivo deve rientrare nei 3 mesi antecedenti la richiesta.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata.

Documenti da presentare

- 1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato;**
- 2. Certificato di residenza** se il richiedente risiede già nell'immobile da ristrutturare o autocertificazione in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di ristrutturazione;
- 3. Copia dell'atto notarile o altra idonea documentazione** da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- 4. Certificazione della società appaltatrice** dei lavori in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n. 380/2001;
- 5. Copia di fatture/ricevute fiscali e c.d. bonifici parlanti ex art. 16 bis del TUIR** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti. Si precisa che nel caso in cui l'importo risultante nella documentazione comprovante la spesa da finanziare con l'anticipazione risulti inferiore all'importo richiesto, si provvederà ad erogare direttamente il minor importo al netto delle tasse risultante nella documentazione giustificativa
- 6.** In caso di richiesta di anticipazione per interventi effettuati su parti comuni dell'edificio occorre allegare la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- 7.** Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- 8.** Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli è necessario presentare documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es estratto dell'atto di nascita dei figli, stato di famiglia).

L'Anticipazione sarà erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che l'aderente presenti copia dei preventivi di spesa.

In questo caso, andranno presentati appena possibile copia delle fatture e dei c.d. bonifici parlanti ex art. 16 bis del TUIR.

Il Fondo non calcola autonomamente l'IVA sull'importo dei preventivi: nel caso in cui l'aderente voglia farsi anticipare anche l'IVA dovrà comunicare, attraverso autocertificazione, l'importo da pagare a tale titolo.

Particolarità

✓ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:

- Se minorenne è necessario allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art.320 c.c. e la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
- Se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.

- √ L'anticipazione per ristrutturazione è prevista solo nel caso in cui l'aderente/figli sia/siano residente/i e proprietario/i dell'immobile. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli). Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale, incluso l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% del versato al netto della tassazione di legge. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web del Fondo.

Nel caso di richiesta di importo netto, lo stesso potrebbe subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

In base a quanto specificato sul modulo, l'aderente si impegna alla restituzione della anticipazione nel caso in cui la ristrutturazione non venga portata a termine. Ricordiamo che il non rispetto dell'impegno assunto di inviare la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta costituisce richiesta indebita passibile di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari derivanti da gravissime situazioni

L'anticipazione viene erogata all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di medicina generale (MMG) convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero da Istituti o Cliniche accreditati. L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione alla terapia o all'intervento e quelle sostenute per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.

Può essere richiesta entro 3 mesi dalla data di dimissione dalla struttura ospedaliera, dal termine delle terapie o dall'effettuazione della spesa. Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata.

Documenti da presentare

- 1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato**
- 2. Certificazione** a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di medicina generale convenzionato con il SSN) o di istituti o cliniche accreditati attestante il **carattere straordinario della terapia o intervento** concernenti gravissime situazioni relative all'iscritto, coniuge o figli;
- 3. Copia di fatture/ricevute fiscali** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti. Si precisa che nel caso in cui l'importo risultante nella documentazione comprovante la spesa da finanziare con l'anticipazione risulti inferiore all'importo richiesto, si provvederà ad erogare direttamente il minor importo al netto delle tasse risultante nella documentazione giustificativa
- 4.** Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- 5.** Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per coniuge e figli è necessario presentare documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es. stato di famiglia, estratto di matrimonio, estratto dell'atto di nascita dei figli) e far firmare il consenso al trattamento dei dati personali al coniuge, al figlio se maggiorenne o all'esercente la potestà genitoriale, in caso di minorenni.

Valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idoneo preventivo di spesa, l'anticipazione può essere erogata all'aderente prima della terapia o dell'intervento, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta, da trasmettere tempestivamente al Fondo (copia fatture o ricevute fiscali).

Particolarità

✓ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:

- Se minorenne è necessario allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art.
- 320 c.c. e la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
- Se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% del versato al netto della tassazione di legge. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web del Fondo. Il lavoratore che voglia far valere l'anzianità maturata presso altri Fondi ai fini del calcolo della tassazione deve inviare un'attestazione formale dell'iscrizione perdurante da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto.

Nel caso di richiesta di importo netto, lo stesso potrebbe subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

In base a quanto specificato sul modulo, l'aderente si impegna alla restituzione della anticipazione nel caso in cui la spesa non venga portata a termine. Ricordiamo che il non rispetto dell'impegno assunto di inviare la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta costituisce richiesta indebita passibile di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

L'anticipazione può essere concessa liberamente senza l'attestazione della motivazione nei limiti del 30% e decorsi 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata.

Documenti da presentare

1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato
2. Copia della carta di identità

Particolarità

✓ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:

- Se minorenni è necessario allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. e la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
- Se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.

Percentuale erogabile

Nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze, l'importo massimo erogabile è pari al 30% della posizione accumulata al netto della tassazione calcolata per legge.

Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata purché il nuovo importo erogato non risulti superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011).

PER TUTTE LE ANTICIPAZIONI

- ✓ **La documentazione dovrà essere inviata in fotocopia** per quel che concerne atti notarili, concessioni edilizie, piantine e altro, mentre il modulo di richiesta di anticipazione dovrà essere sottoscritto e inviato in originale.
- ✓ I documenti si restituiscono su richiesta solo se l'aderente revoca la richiesta di anticipazione.
- ✓ Ricordiamo che accedendo all'area aderenti sul nostro sito www.cometafondo.it è possibile richiedere tutte le anticipazioni direttamente online, tramite la compilazione assistita. La richiesta online permetterà di non inviare nessun modulo cartaceo al Fondo.
- ✓ Le Anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.
- ✓ Nel caso l'importo della fattura sia in valuta estera è necessario presentare il cambio in euro al giorno di emissione della fattura rilasciato dalla banca.

Tempistiche di disinvestimento e di erogazione delle anticipazioni

L'anticipazione verrà erogata per tutti i contributi quotati al momento della richiesta. Per una lavorazione più rapida rimarranno fuori dal conteggio i contributi "attribuiti" o spesi.

La pratica di anticipazione viene accettata dal Fondo se:

- ✓ L'aderente ha i requisiti per poter richiedere la prestazione;
- ✓ Tutta la documentazione richiesta, in relazione alla tipologia di anticipazione, è completa.

Le anticipazioni complete della documentazione legittimante la richiesta, pervenute entro il 15 del mese (entro il 20 del mese per le anticipazioni per ulteriori esigenze compilate on-line), saranno disinvestite sulla base del valore di quota della fine del mese di ricezione. Le anticipazioni complete della documentazione legittimante la richiesta, pervenute oltre i predetti termini (i.e. 15 del mese e, limitatamente alle anticipazioni per ulteriori esigenze compilate on-line, 20 del mese), saranno disinvestite sulla base del valore di quota del mese successivo.

Fermo restando il termine massimo di liquidazione dell'anticipazione di cui all'art. 13, comma 7 dello Statuto, il Fondo provvede all'erogazione con tempestività. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro, decorsi 60 giorni la richiesta si intende rigettata.

Nel caso ci sia in atto una richiesta di switch (richiedibile solo tramite Area Riservata), il sistema sospenderà la possibilità di presentare richieste di anticipazione on-line, fatti salvi gli effetti dell'annullamento della richiesta di switch. Qualora la richiesta di anticipazione pervenisse in modalità cartacea, il Fondo lavorerà le pratiche in ordine cronologico di ricezione.

Modalità di pagamento

Il pagamento della prestazione avverrà tramite bonifico su conto corrente intestato (o cointestato) all'aderente. È indispensabile riportare tutti i 27 caratteri che compongono l'IBAN, e allegare attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o Poste (es. intestazione estratto conto o attestazione rilasciata dall'Istituto bancario/postale). Il fondo verificherà tramite **il SERVIZIO DI VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL CODICE IBAN (c.d. *check iban*)** che il conto sia intestato all'aderente.

Nel caso di conto corrente estero è necessario indicare anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della Banca estera di accredito.

In caso di utilizzo di conti correnti legati a carte prepagate si prega di verificare con la propria Banca/Istituto di credito eventuali limiti di capienza che possono impedire la corretta ricezione del bonifico.

Richieste di anticipazione con cessione del quinto/pignoramento

- ✓ In caso di contratti di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare o di atti di pignoramento presso terzi, il Fondo Cometa provvederà a contattare direttamente la/le finanziaria/e e/o le Autorità giudiziarie/fiscali per ottenere la/le liberatoria/e necessaria/e allo svincolo della posizione.

Nel caso in cui la/le finanziaria/e e/o il Giudice non autorizzi/no lo svincolo, l'anticipazione sarà rigettata.

Nel caso in cui la/le finanziaria/e autorizzino l'anticipazione in modo parziale si provvederà ad erogare direttamente il minor importo autorizzato senza oneri di preventive comunicazioni da parte del Fondo.

- ✓ Le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie. In caso di contratto di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare il Fondo Cometa erogherà i 4/5 dell'importo anticipabile. Il Fondo provvederà a contattare direttamente la/le Finanziaria/e per ottenere la/le liberatoria/e necessaria/e per lo svincolo di 1/5 non erogato. Nel caso in cui la/le Finanziaria/e non autorizzi/no lo svincolo, l'anticipazione relativa a 1/5 non sarà erogata.
- ✓ Nel caso in cui la notifica del contratto di cessione del quinto/pignoramento pervenga al fondo nelle more della liquidazione, l'anticipazione verrà sospesa e contattata la finanziaria e l'aderente.

Reiterabilità delle richieste

In base alla normativa in vigore le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche in riferimento alla medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile, al netto di precedenti anticipazioni.



FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA,
DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 61 Istituito in Italia

Reintegro delle Anticipazioni

L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.300. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.

L'aderente che intende reintegrare l'anticipazione dovrà inviare a Cometa il **Modulo di attivazione per reintegro/restituzione anticipazione** compilato in tutte le Sue parti. Il modulo è disponibile sul sito www.cometafondo.it. Il Fondo successivamente invierà all'aderente una comunicazione riportante tutte le modalità per reintegrare l'anticipazione.

Spese

Per le spese connesse all'esercizio della prerogativa individuale (anticipazione) sia consentito rinviare alla PARTE I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE', Scheda 'I costi' della Nota informativa del Fondo, tempo per tempo vigente, pubblicata sul sito web del Fondo, sezione "Documenti".